



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 50/ Sind.

Santarcangelo di R., 12/05/2022

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI INTRODUZIONE DI CONTENITORI IN VETRO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELL'11° TAPPA DEL GIRO D'ITALIA IL GIORNO 18.05.2022.

Considerato che il giorno 18.05.2022 Santarcangelo di Romagna sarà sede della **11° Tappa del Giro d'Italia**, e che in tale data, si assisterà ad un notevole afflusso di persone nel capoluogo per partecipare alla manifestazione ma anche per visitare il centro storico ed accedere ai ristoranti e ai pubblici esercizi in genere;

Vista l'esigenza di mantenere alto il livello di decoro e di sicurezza dello spazio pubblico, al fine di consentire ai cittadini e visitatori di godere appieno della manifestazione e della bellezza di tali luoghi;

Dato atto che l'abbandono di bottiglie e contenitori vari di vetro nello spazio pubblico possono costituire, in caso di rottura, un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Vista la necessità di vietare la vendita per asporto e l'introduzione all'interno del centro storico di contenitori per bevande in vetro, che possono essere abbandonati sul suolo pubblico una volta consumato il loro contenuto;

Visto:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000. n. 267;
- il D.M. 5.08.2008;
- l'art. 650 c.p.;

ORDINA

il seguente divieto all'interno dell'area del centro storico, così come meglio rappresentata nell'allegata planimetria, dalle ore 6:00 alle ore 18:00 di mercoledì 18 maggio 2022:

- **il divieto di vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, attività artigianali ecc. di alimenti e/o bevande in contenitori di vetro,**
- **il divieto a chiunque di asporto/consumo/abbandono di bevande in bottiglie e contenitori in vetro in luogo pubblico e comunque al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi pubblici,**
- **agli esercizi pubblici e commerciali operanti nella zona del centro storico, di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto;**

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente.
2. L'invio della stessa per quanto di competenza: a S.E. Il Prefetto di Rimini, alla Questura di Rimini, al Comando Stazione Carabinieri di Santarcangelo, al Comando della Polizia Locale, alle associazioni di categoria degli esercizi pubblici e commerciali.

AVVERTE

1. Che l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. N. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i. ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di € 50,00 (doppi del minimo);
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:
 - a. ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Rimini, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
 - b. ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date;
3. Il responsabile del procedimento è il dott. Enrico Giovanardi, Dirigente di questo Comune.

Sindaco
PARMA ALICE / INFOCERT SPA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.